



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

Nell'anno duemiladiciassette, addì 18 luglio alle ore 15.54, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0056828 del 13.07.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0057739 del 18.07.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.08).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 273/17
Regolam.
5.2



✓

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Il Direttore

Dr.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne

Il Capo Ufficio

Dott. Pierluigi Pizzarello

Il Capo Settore

Lia Mariani

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente dell'Area Risorse Umane.

L'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che *«I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9».*

L'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone, inoltre, che il Governo adotti un regolamento per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 e un regolamento per la rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della stessa Legge n. 240/2010.

In attuazione della predetta disposizione è stato emanato, con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. Il suddetto regolamento prevede che per i professori e i ricercatori assunti in base al regime previgente la Legge Gelmini la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010.

La riforma del trattamento economico dei docenti universitari è rimasta, tuttavia, inattuata fino al 31.12.2015 a causa del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo disposto dall'art. 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Venuto meno il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, si rende necessario disciplinare con un apposito regolamento di Ateneo le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Direttore
Dott. Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Ufficio Personale, Unità e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio
Dott. Pierfrancesco Conversano

Dott. Pierfrancesco Conversano

Lu

Capo Settore

Mariani

Lu

gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge n. 240/2010. In particolare i destinatari del suindicato regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato tre anni di anzianità utile per l'attribuzione dello scatto.

L'attribuzione dello scatto è subordinata ad apposita richiesta da parte del docente e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale nel triennio precedente.

La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti specificati nello stesso regolamento relativamente all'attività didattica, di ricerca e gestionale. In particolare la valutazione dell'assolvimento dei compiti didattici avverrà attraverso l'accertamento dell'avvenuta rendicontazione dell'attività didattica svolta dal docente; la valutazione dell'attività di ricerca avrà luogo attraverso la verifica dei prodotti inseriti dal docente nel Catalogo della Ricerca di Ateneo; infine la valutazione delle attività gestionali previste dallo Statuto, sarà effettuata acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento, espressi in percentuale.

La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale è effettuata - con cadenza semestrale - dall'Amministrazione centrale, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro nominato annualmente con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento.

In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente sarà conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

La bozza di Regolamento è stata esaminata dal Collegio dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 10.07.2017. Il Collegio ha proposto le seguenti modifiche: «art. 3 comma 1, si dovrebbe aggiungere alla fine del comma "fatte salve le riduzioni previste per legge";- art. 3 comma 8, si chiede di considerare la possibilità di possedere due requisiti su tre, fatti salvi quelli obbligatori».

Il Regolamento in parola è stato approvato dal Senato Accademico, nella seduta dell'11.07.2017 con le modifiche evidenziate nell'allegato parte integrante della presente relazione.

In particolare, il Senato accademico ha riformulato l'art. 3, comma 1, stabilendo quale requisito per l'attribuzione dello scatto triennale la partecipazione del docente alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento di afferenza e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui sia eventualmente componente con non più del 25% di assenze ingiustificate per ciascuna



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Direttore

Dr. *Daniela Gallo*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Organico e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio

Dot. *Francesco Conversano*

unw

Il Capo Seniore
Lia. *Mariani*

Mariani

tipologia di Organo accademico. Riguardo al suddetto requisito, è necessario precisare se la percentuale di assenza debba essere calcolata per eccesso o per difetto, nel caso in cui il calcolo della percentuale dia luogo ad un numero decimale.

Il Senato ha, inoltre, disposto che la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sia effettuata da un apposito Gruppo di Lavoro costituito in seno all'Amministrazione Centrale, dando mandato all'Area Risorse Umane di apportare le conseguenti modifiche all'art. 4 del Regolamento.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di approvazione del suddetto Regolamento, allegato parte integrante alla presente relazione.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 30/12/2010, n. 240.

ALLEGATI IN VISIONE

Estratto del verbale della seduta del 10.07.2017 del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

Delibera del Senato Accademico n. 192/17 dell'11.07.2017



18 LUG. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 273/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l'art. 6, comma 14 e l'art. 8, commi 1 e 3, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e ss.mm.ii.;
- Vista la bozza di "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto del parere espresso in data 10 luglio 2017 dal Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 192 dell'11 luglio 2017, con la quale è stata approvata, con modifiche, la bozza del suindicato Regolamento;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato parte integrante alla presente delibera;
- di stabilire che la percentuale del 25% di assenze ingiustificate dalle sedute degli Organi accademici debba essere calcolata per eccesso, nel caso in cui il calcolo della suddetta percentuale dia luogo ad un numero decimale;
- di dare mandato al Rettore di apportare al testo regolamentare le ulteriori modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie prima della sua definitiva emanazione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240".

[Nota: le modifiche apportate dal Senato accademico sono riportate in blu]

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240 (d'ora in poi "scatto").
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno e definito, che abbiano maturato tre anni di anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2 Presentazione della relazione triennale e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. L'attribuzione dello scatto è subordinata ad apposita richiesta da parte del docente e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale nel triennio precedente.
2. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.
3. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato tre anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.
4. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i tre anni di anzianità sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento al triennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento al triennio solare precedente. Ai fini della valutazione dell'impegno relativo all'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo della Ricerca di Ateneo alla data della presentazione della relazione triennale sulle attività svolte.
5. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione triennale, devono essere inoltrate per via telematica entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 3.

Art. 3 Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale

1. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - hanno svolto nel triennio accademico precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nella misura stabilita dalla normativa vigente e riportata nel Regolamento di Ateneo sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e hanno rendicontato regolarmente la propria attività con le modalità previste dal predetto Regolamento di Ateneo;

a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;

~~hanno conferito nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto nel Catalogo della Ricerca di Ateneo il numero minimo di prodotti previsto dall'ultimo esercizio utile di valutazione della qualità della ricerca, in relazione all'area disciplinare di appartenenza. L'elenco dei prodotti valutabili e il numero minimo dei prodotti richiesti ai fini del presente regolamento sono aggiornati periodicamente con decreto rettorale;~~

b) non risultano, nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, nel Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza;

• ~~hanno svolto nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto i compiti gestionali eventualmente affidati, ovvero hanno effettivamente partecipato a più del 50% delle sedute del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono~~

c) hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando per ciascuna tipologia di Organo accademico il 25% di assenze ingiustificate;

d) nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

3. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.

4. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

~~5. Nei casi di assenze dal servizio, di cui ai commi 2, 3 e 4, e nel caso in cui nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto il docente abbia ricoperto una carica accademica per la quale sia prevista la possibilità di beneficiare della riduzione dell'impegno didattico il numero minimo di prodotti da conferire nel Catalogo di Ateneo per la valutazione della qualità della ricerca è ridotto ad uno.~~

5. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui ai commi 2 e 3, superiore rispettivamente a 24 e 12 mesi maturano il triennio utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 e 24 mesi.

6. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

7. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1.

8. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 1, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione.

9. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 4 Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata - con cadenza semestrale - ~~da un'apposita Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, e composta da sei docenti di alto profilo scientifico, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell'anno di mandato della Commissione.~~ dall'Amministrazione centrale, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro nominato annualmente con provvedimento del Direttore Generale e composto da un funzionario dell'Area Offerta Formativa, un funzionario dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, un funzionario dell'Area Affari Istituzionali, un funzionario del Centro Infosapienza e da un funzionario dell'Area Risorse Umane con funzioni di coordinamento, tutti di categoria non inferiore a "D".

2. Il Gruppo di lavoro opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

3. Il Gruppo di lavoro, secondo la competenza dei suoi componenti, effettua la valutazione: a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico; b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione triennale risponda ai requisiti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b) del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo; c) delle attività gestionali, acquisendo ~~dall'Amministrazione i relativi provvedimenti~~ e dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento, espressi in percentuale.

4. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4.

5. Al termine dei lavori, il Gruppo di lavoro predispone l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del Gruppo di lavoro e dispone l'attribuzione dello scatto, a favore degli aventi diritto.

~~2. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono garantite dall'Area Risorse Umane, dall'Area Offerta Formativa e dall'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.~~

~~3. La Commissione effettua la valutazione: a) dell'attività didattica, acquisendo dall'Amministrazione le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico; b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione triennale risponda ai requisiti indicati nell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo; c) delle attività gestionali, acquisendo dall'Amministrazione i relativi provvedimenti e dai Dipartimenti e dalle Facoltà i dati relativi alla partecipazione alle sedute dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento e delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà, espressi in percentuale.~~

~~4. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4.~~

~~5. Al termine dei lavori, la Commissione individua i docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione dello scatto, a favore degli aventi diritto.~~

Art. 5 Conclusione del procedimento

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione notifica l'esito agli interessati tramite posta elettronica istituzionale.

Art. 6 Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

1. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Art. 7 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettoriale.